

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2049)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANENTE COMUNALE, GAUDIO, SANTONASTASO,
COLELLA e BARRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1975

Proroga del termine di collocamento a riposo del personale
ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria
ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'espletamento del concorso indetto con decreto 8 giugno 1972 del Ministro della pubblica istruzione sono stati nominati presidi, con decorrenza 1° ottobre 1974, i vincitori che hanno anche dimostrato illuminata cultura, larga esperienza ed effettivo attaccamento alla scuola.

Per alcuni di questi la nomina a preside non ha rappresentato soltanto il coronamento di una carriera fatta anche di sacrifici, ma l'inizio di una attività alla quale possono ancora dedicare anni proficui.

È opportuno che il limite di età per il collocamento a riposo di questi benemeriti della scuola sia elevato di tanti anni quanti sono necessari ad ottenere un più favorevole trattamento di quiescenza per la funzione direttiva conseguita.

La norma transitoria che si propone cessa di operare dopo 5 anni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

A decorrere dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria e secondaria ed artistica, nominato fino al 1° ottobre 1974, può essere trattenuto in servizio a domanda oltre il limite dei 65 anni di età o dei 40 anni di servizio previsto dall'articolo 109 del decreto medesimo, per un periodo di almeno due anni e comunque per tanti anni quanti ne occorrono per conseguire il trattamento di quiescenza corrispondente alla funzione ispettiva o direttiva conseguita.

La norma di cui alla presente legge cessa di operare dopo 5 anni dalla pubblicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.